CITTA' DI TRAVAGLIATO (Provincia di Brescia)



REGOLAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 aprile 2012)

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole dell'obbligo primaria e secondaria di 1^ grado, nonché degli alunni delle Scuole dell'infanzia paritarie convenzionate e della Scuola dell'infanzia statale, residenti e frequentanti detti Istituti scolastici nel territorio comunale "nelle corse giornaliere all'inizio ed al termine ordinario delle lezioni mattutine e pomeridiane" nel tragitto fermata-scuola e viceversa, nonché gli spostamenti per visite ed attività didattiche che si svolgano all'interno del territorio comunale.

Trattasi di servizio rivolto a facilitare l'accesso alla scuola organizzato da parte dell'amministrazione con l'obiettivo di renderne massima l'efficacia, in condizioni di sicurezza, compatibilmente con le somme stanziate per il suo soddisfacimento.

ART. 2 - GLI UTENTI

Possono fare richiesta del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti e frequentanti le due Scuole dell'Infanzia Paritarie Convenzionate, la Scuola dell'Infanzia Statale, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° Grado (per questi ultimi, avranno la priorità gli alunni residenti fuori dal centro abitato), residenti nel Comune di Travagliato.

Il servizio di trasporto per ragioni "economiche ed organizzative" non può essere esteso a tutta la popolazione scolastica.

Sono esclusi dal servizio coloro che non accettano il presente regolamento e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste.

L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata e raccolta collettivi.

Sono ammessi al servizio di trasporto, limitatamente al raggiungimento del numero complessivo massimo di posti disponibili, gli alunni i cui genitori dichiarano di trovarsi in circostanze o fattori oggettivi che impediscono il trasporto a scuola dell'alunno con mezzi propri in quanto:

- 1) l'alunno è segnalato dai servizi sociali del Comune;
- 2) gli alunni appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori o facenti funzioni, o l'unico esistente o convivente, abbiano orari di lavoro incompatibili con gli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche;
 - 3) non sussiste la disponibilità di automezzi utili al trasporto;

- 4) gli alunni appartenenti a famiglie in cui entrambi o uno solo dei genitori o facenti funzioni, o l'unico esistente o convivente si trovino in condizioni di invalidità, ovvero non siano in grado di provvedere al trasporto specificandone le motivazioni;
- 5) vi è la presenza di uno o più figli da trasportare in scuole diverse in centri diversi giudicati dal servizio trasporto scolastico come incompatibili (indicando in quali Scuole).

In presenza di una o più delle sopra descritte condizioni, è data precedenza nell'accesso al servizio all'alunno il cui luogo di residenza è il più lontano dalla scuola frequentata.

La prenotazione del servizio deve essere effettuata presso gli sportelli comunali, avvalendosi dell'opportuna modulistica, a partire dalla data fissata con apposito provvedimento, in cui è indicato il periodo di presentazione della domanda, emesso dal responsabile dell'ufficio istruzione che avrà cura di trasmetterlo al Dirigente scolastico affinché lo stresso provveda a dare idonea comunicazione sia mediante avviso agli studenti iscritti, sia attraverso altre modalità appropriate.

Al momento della richiesta del servizio, i genitori sono tenuti a presentare autocertificazione in ordine agli elementi sopra indicati.

All'atto della prenotazione i genitori dichiareranno la piena conoscenza del presente regolamento, dopo aver ritirato copia del medesimo, dichiarando inoltre di accettare incondizionatamente tutte le variazioni che l'Amministrazione ritenesse opportuno apportare al regolamento.

Le prenotazioni effettuate successivamente a questa data, o in corso d'anno scolastico, verranno tenute in considerazione esclusivamente se saranno ancora liberi i posti entro il numero massimo disponibile, tenendo comunque in considerazione, nei criteri di ammissione al servizio, le priorità sopra indicate.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per i moduli compilati erroneamente dall'utente riguardo alla mancata dichiarazione dei requisiti.

ART. 3 - PERIODO DEL TRASPORTO (SCIOPERO, ASSEMBLE - VARIAZIONI GENERALIZZATE - INIZIO, TERMINE LEZIONI)

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità.

Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni.

In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito della scuola", il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard di inizio e fine lezioni mattutine e pomeridiane.

Ogni inizio posticipato o fine anticipata delle lezioni "generalizzato a tutta la scolaresca" ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni.

ART. 4 - USCITE DIDATTICHE

Rientrano nel servizio di trasporto scolastico le uscite didattiche opportunamente programmate che si svolgano all'interno del territorio comunale.

La richiesta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso (almeno con 48 ore di anticipo) al servizio comunale competente, indicando destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e nominativi degli alunni ed insegnanti ed eventuali accompagnatori trasportati nonché motivazione dell'uscita.

Non sono ammesse richieste di uscite didattiche che prevedano orari di partenza prima delle ore di inizio delle lezioni e rientri dopo le ore di cessazione delle stesse, nell'ambito delle lezioni del mattino e del pomeriggio.

Sarà cura delle Direzioni Scolastiche adottare un calendario delle uscite didattiche tale da evitare sovrapposizioni della disponibilità degli automezzi comunicata dall'Amministrazione Comunale.

Per le eventuali uscite didattiche aggiuntive rispetto a quelle "preventivate" ed autorizzate dal Comune o che richiedano uso di mezzi diversi o aggiuntivi, l'Istituto scolastico promotore dell'iniziativa provvederà direttamente al pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio extra alla ditta che effettuerà il trasporto.

ART. 5 - AUTOMEZZI UTILIZZATI

Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo deve essere effettuato con i mezzi di trasporto conformi ed idonei a quanto stabilito dalla legge.

ART. 6 - CONDUCENTI

I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI

Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità ed, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, ed esprimere giudizi agli utenti sull'organizzazione del trasporto.

Le norme comportamentali dei conducenti sono specificate nel Capitolato di appalto del servizio: in esso si specificano pure gli obblighi posti a carico dell'appaltatore del servizio.

ART. 8 - PRESENZA DI ACCOMPAGNATORE

E' prevista la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus per il trasporto di alunni delle sole scuole materne, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.

E' facoltativa per l'amministrazione la designazione di un accompagnatore per gli alunni della scuola elementare e media.

ART. 9 - PIANO TRASPORTO SCOLASTICO (PERCORSI, PUNTI FERMATA, ORARI – VARIAZIONI)

I tragitti e i punti di fermata e gli orari vengono definiti sulla base del complesso dei tempi da rispettare ed in base alle esigenze degli orari di svolgimento delle lezioni nonché della disponibilità di bilancio per lo svolgimento del servizio.

Il competente servizio, annualmente, sulla base della distribuzione degli alunni richiedenti il servizio e dopo un periodo di rodaggio e di assestamento all'inizio di ciascun anno scolastico, approva annualmente "Il Piano annuale del trasporto alunni" indicante la localizzazione, su cartina del territorio, dei punti di fermata degli scuolabus. "

Poiché nei primi giorni scolastici non si conoscono gli orari definitivi delle lezioni, il servizio si adeguerà agli orari provvisori. Sarà cura dell'Ufficio Istruzione del comune dare

informazione, attraverso avvisi nelle scuole, dei punti di fermata, degli orari e delle possibili variazioni per il miglior svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è l'unico organo decisionale in ordine a variazione di tragitti e di orari che possono essere modificati solo a seguito di particolari e riscontrate esigenze organizzative del servizio.

ART. 10 - TEMPI DI PERMANENZA SUGLI AUTOMEZZI

Il tempo di permanenza sugli automezzi è quello strettamente necessario per avere il servizio più efficiente compatibilmente con le scelte economico organizzative dello stesso. La permanenza comunque non potrà superare il tempo massimo di minuti 30.

ART. 11 - SICUREZZA AI PUNTI DI FERMATA E CONSEGNA DEGLI ALUNNI

Lo scuolabus si ferma sulla destra della carreggiata stradale, nel punto individuato sulla cartina e descritto così da facilitare al di fuori della carreggiata lo stazionamento degli alunni, la salita e la discesa.

Durante il tragitto abitazione - punto di fermata dell'alunno e viceversa, e durante lo stazionamento dello stesso alla fermata, data l'impossibilità da parte del Comune di mettere a disposizione personale di vigilanza per gli utenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1^ grado, si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, anche da situazioni di potenziale pericolo. L'alunno verrà comunque fatto salire e fatto scendere anche in assenza di coloro che ne esercitano la potestà.

In particolare, si atterrà all'obbligo legislativo di far scendere i bambini delle scuole dell'infanzia alla loro fermata solo in presenza di un genitore o persona da lui delegata. In caso di assenza di quest'ultimi il bambino verrà riaccompagnato alla scuola, alla fine del giro.

Lo scuolabus si ferma il tempo strettamente necessario per la salita degli alunni e per la loro discesa. Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

Si formulano per i genitori e gli alunni le seguenti norme comportamentali. Si richiede ai genitori e a chi esercita la potestà che si attivino per:

- individuare il percorso casa punto di raccolta più sicuro;
- ridurre al minimo i tempi di attesa alla fermata degli alunni per il tragitto verso la scuola
- far stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata in attesa dello scuolabus e far sì che gli stessi abbiano a muoversi per la salita solo dopo che il mezzo sia fermo e le portiere siano aperte;
- far stazionare gli alunni, all'atto della discesa, ove possibile, fuori dalla carreggiata, a destra del mezzo fino a che il mezzo non sia ripartito così da avere piena visibilità per un lungo tratto della carreggiata prima di immettersi sulla stessa
- far sì che l'alunno si astenga dall'attraversare la strada sia davanti che dietro il mezzo prima che lo stesso si sia allontanato e che si sia ripristinata la visibilità necessaria per farlo in condizioni di sicurezza.

ART. 12 - ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI

L'accesso alla scuola dovrà avvenire nelle condizioni di sicurezza verificate ed attivate dall'amministrazione comunale; qualora vi sia la presenza dell'accompagnatore, lo stesso all'atto dell'arrivo scenderà per primo ed all'atto della partenza salirà per ultimo.

Sarà cura dell'amministrazione comunicare eventuali interruzioni di tale servizio per cause non dipendenti dalla propria volontà.

ART. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO

Gli alunni che utilizzano il servizio devono:

- rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, al momento della salita, fino a che il mezzo sia fermo e si siano aperte le portiere e dello stazionamento alla destra del mezzo ed al di fuori della carreggiata fino a che il mezzo sia distante dal punto di discesa così che si sia ripristinata la piena visibilità della carreggiata;
- prendere immediatamente posto nel proprio sedile così che l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e dell'eventuale personale di vigilanza e da

qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati (fumo, apertura non autorizzata dei finestrini, trasporti di materiali pericolosi per natura o per modo di detenzione improprio ecc.);

- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone ed animali esterni al veicolo:
- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
 - evitare di gettare oggetti dai finestrini.

ART. 14 - SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI

L'amministrazione valuterà le informazioni inerenti violazioni dell'articolo precedente pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni, dagli alunni medesimi.

Le sanzioni applicabili alle violazioni di cui sopra sono:

- il richiamo verbale per lievi infrazioni ;
- il richiamo scritto;
- la sospensione per una giornata dal servizio;
- la sospensione per un periodo superiore ad una giornata;
- la destituzione dal servizio;

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la patria potestà. Allo stesso dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni.

Le sanzioni vengono applicate dal responsabile del servizio scolastico.

La graduazione delle sanzioni viene effettuata in rapporto alla gravità del comportamento e del fatto e alla pluralità delle infrazioni commesse ed/od alla loro reiterazione.

I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere da essi rimborsati. A tal fine, è fatto obbligo a coloro che sono presenti al momento del danneggiamento di segnalare al Comune colui o coloro che hanno provocato i danni.

Per comportamenti di particolare gravità ove risulti necessario o seriamente opportuno l'immediato allontanamento dal servizio esso potrà essere disposto dal responsabile del servizio scolastico, a suo insindacabile giudizio. La sospensione dal

servizio inerente tale allontanamento non potrà superare il termine di 15 giorni fissato in tal caso come termine ultimo per l'esperimento della procedura sanzionatoria.

La sanzione e il relativo procedimento ha natura esclusivamente amministrativa.

ART. 15 - AMMISSIONE AL SERVIZIO DEGLI UTENTI

Il Servizio Istruzione riterrà ammessi gli alunni che fruiranno del servizio fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. Nella valutazione delle domande di ammissione verranno applicati i criteri di priorità indicati al precedente art. 2.

Entro il 1^ settembre di ciascun anno, in seguito alle avvenute prenotazioni di iscrizione, verrà esposto all'Albo Pretorio Comunale l'elenco degli alunni ammessi a fruire del servizio, che costituirà la modalità di COMUNICAZIONE E CONFERMA DI ISCRIZIONE DELL'ALUNNO rivolta a chi esercita la patria potestà, che ne dovrà opportunamente e per tempo prenderne atto.

In caso di rinuncia alla prenotazione del servizio il genitore dell'alunno, ovvero chi ne esercita la patria potestà dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici comunali. Se la rinuncia avviene dopo l'ammissione al servizio e in corso dell'anno scolastico, il genitore dell'alunno, ovvero chi ne esercita la patria potestà dovrà darne comunicazione agli uffici comunali almeno con quindici giorni di preavviso.

Non verranno accolte le iscrizioni di bambini appartenenti a nuclei familiari per cui siano state accertate situazioni debitorie relative alla fruizione di servizi scolastici e/o sociali erogati dal Comune, ferme restando le azioni dirette al recupero dei crediti da parte dello stesso Comune.

Sono fatti salvi i casi assolutamente eccezionali dovuti a gravi situazioni di difficoltà debitamente accertate e documentate dal servizio sociale.

ART. 16 - RETTE DI TRASPORTO, DETERMINAZIONE

Le rette vengono deliberate dalla Giunta Comunale e quantificate in relazione alle diverse fasce I.S.E.E. di appartenenza, definendo altresì le modalità di pagamento.

La dichiarazione ISEE rilasciata da soggetti accreditati ha la durata di un anno, e il documento che verrà presentato all'Ufficio Istruzione al momento dell'iscrizione al servizio dovrà essere in corso di validità.

ART.17 - PAGAMENTO DELLA RETTA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto verrà reso mediante acquisizione da parte degli utenti ammessi a fruirne di un abbonamento annuale pagabile:

- 1) interamente in una soluzione anticipata entro il 5 settembre di ciascun anno scolastico;
- 2) in due soluzioni anticipate, di cui la 1[^] entro il 5 settembre di ciascun anno scolastico e la seconda entro il 5 febbraio di ciascun anno scolastico.

Non si effettueranno rimborsi riferiti alle rette di trasporto già versate.

ART. 18 - MANCATI PAGAMENTI DI RETTA

Il mancato pagamento della retta in tutto o in parte nei termini indicati nell'articolo precedente comporta, a partire dalla scadenza degli stessi, l'esclusione dal servizio, previa comunicazione da parte dell'ufficio istruzione.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il servizio in oggetto vanno indirizzate esclusivamente al Servizio Istruzione del Comune.

In particolare, il personale docente e della scuola in genere deve astenersi dal prendere diretti contatti con la ditta o con personale della stessa in ordine all'organizzazione del servizio, ad eccezione della richiesta di disponibilità degli scuolabus prevista all'art. 5.

ART. 20 - SINISTRI E INTERRUZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di guasto meccanico dell'automezzo, di sinistro o di suo fermo per ogni altra causa di forza maggiore, verificatosi immediatamente prima del servizio o dopo l'inizio dello stesso, il conducente dovrà subito avvisare del fatto l'ufficio scuola del Comune e la ditta appaltatrice per consentire il trasporto degli alunni tramite un altro mezzo idoneo.

Dovrà, inoltre, porre gli alunni in condizioni di sicurezza.

ART. 21 - RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Copia del presente regolamento verrà consegnata alle autorità scolastiche della scuola dell'obbligo e della scuola dell'infanzia competenti.

ART. 22 - RAPPRESENTANTI DEGLI UTENTI SERVITI

Gli organismi scolastici potranno designare un loro rappresentante, genitore di utente del servizio scolastico, con funzioni di rappresentanza degli utenti e di referente con l'amministrazione per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del servizio.